



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1101 c.o.m.

Articolazione della carriera

Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 564;
- c) capitano: 875;
- d) maggiore: 397;
- e) tenente colonnello: 809;
- f) colonnello: 560;
- g) generale di brigata: 127;
- h) generale di divisione: 48;
- i) generale di corpo d'armata: 23;
- l) generale. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 3.403 unita'. Nell'organico dei generali di corpo d'armata e' compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, puo' disporre il passaggio di una unita' del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei trasporti e dei materiali.

Versione in vigore dal 9 febbraio 2013 secondo Normattiva, non più in vigore dal 18 aprile 2013 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1101-articolazione-della-carriera/versione/16>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it